



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**Città Metropolitana di Messina**

Registro

N. 262

30-10-2025

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** *Adeguamento indennità amministratori e fruizione del contributo ex art. 2 L.R. n. 2/2023 e D.A. n. 321 del 17 giugno 2025 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Anno 2025*

L'anno duemilaventicinque il giorno ~~TRENTA~~ del mese di ottobre  
Con inizio alle ore 17:53, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta  
Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra Carmelita MARCHELLO

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
<b>MARCHELLO</b> Carmelita	Sindaco	X	
<b>DI BELLA</b> Gianluca Antonino	Vice-Sindaco	X	
<b>INTERDONATO</b> Armando	Assessore	X DA	REMOTO
<b>PANTANO</b> Salvatore	Assessore	X DA	REMOTO

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Carmelo PINO

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

## AREA AMMINISTRATIVA

Nr. Ord. della proposta 267

Li 30-10-2025

**OGGETTO:** *Adeguamento indennità amministratori e fruizione del contributo ex art. 2 L.R. n. 2/2023 e D.A. n. 321 del 17 giugno 2025 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Anno 2025*

### RELAZIONE

#### PREMESSO:

- che l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;
- che il decreto 4 aprile 2000, n. 119 del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti e tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- che la misura della indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

#### VISTI:

- l'art. 1, commi 583, 584 e 585 della L. n. 234/2021 i quali testualmente - dispongono:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119";

- l'art. 13, comma 51 della L.R. n. 13 del 25/05/2022 il quale testualmente dispone che: " Gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

-l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni con il quale la Regione è stata autorizzata a concorrere alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione

- la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

- tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica, giusto parere del 6 marzo 2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e circolare n. 4 del 29 febbraio 2008 dell'Assessorato alla Famiglia;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, emessa in data 19 ottobre 2022, con la quale viene espresso il seguente parere: "l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005";

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 203 del 2 dicembre 2022 con la quale viene espresso il seguente parere: ... Il decreto di attuazione, adottato con D.M. del 4 aprile 2000, n. 119, ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti, articolati in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti, quali quelli elencati dall'art. 2 che attengono rispettivamente alla stagionalità demografica (lett. a) e alla virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente (lett. c).

Tali maggiorazioni sono state pertanto positivamente ancorate al meccanismo di calcolo della componente fissa delle indennità in commento, come previsto dalle tabelle allegate allo stesso d.m. n. 119/2000.

Le stesse pertanto sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell'indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006 rispondente all'ineludibile esigenza di contenimento della spesa pubblica.

L'importo che ne risulta costituisce la pregressa indennità di funzione attribuita rispetto al nuovo quantum da calcolare alla luce della sopravvenuta normativa in materia di indennità dei sindaci di cui all'art. 1, commi da 583 a 586 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede il diverso parametro del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Tale pregressa indennità assume valenza in sede di calcolo del differenziale incrementale rispetto al nuovo importo previsto a regime a decorrere dall'anno 2024 sulla cui base operare gli adeguamenti percentuali disposti dal comma 584 dell'art. 1, citato, nella fase di regime transitorio (45% e 68% rispettivamente negli anni 2022 e 2023).

Le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M. n. 119/2020, sopra richiamato, non trovano applicazione, pertanto, nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022.

RICHIAMATA la delibera della Corte dei conti, sez. Veneto, parere n. 120 del 1/08/2022 con la quale viene espresso il seguente parere: .... In particolare, all'art. 1, comma 583, è stato previsto che "a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni" (come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. 174/2012), applicando una percentuale differenziata in relazione "alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale".

La novella legislativa, dunque, modifica le modalità di determinazione delle suddette indennità mediante non solo l'introduzione del parametro del trattamento economico del presidente della regione, ma anche prevedendo, per quanto di rilievo, che l'individuazione delle classi demografiche degli enti avvenga sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale.....

RILEVATO che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2023, recante: "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e della abitazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023, Supplemento Ordinario n. 10, è stata decretata la popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica censita al 31 dicembre 2021, dichiarandola popolazione legale alla data anzidetta ai sensi dell'art. 1 comma 236, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il Comune di San Piero Patti risulta una popolazione residente di 2612 abitanti;

dell'incremento delle indennità di funzione ai sensi del comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modifiche;

- il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 per effetto del quale, tra l'altro, la spesa autorizzata per ciascun anno del triennio 2024/2026 per i fini di cui al citato articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modifiche e integrazioni è stata determinata in € 7.000.000,00;
- l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 il quale ha disposto che i criteri di riparto della predetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali;
- l'articolo 41 della legge regionale 3 febbraio 2024 n. 3, con il quale:
  - sono state apportate le modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, prevedendo che il concorso regionale venga destinato alla copertura dell'"onere" sostenuto (comma 1);
  - sono state apportate le modifiche al comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, prevedendo per i comuni la possibilità di applicare gli incrementi in misura inferiore a quella dei citati commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, purché almeno pari al contributo spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni (comma 2);
  - il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è stato destinato anche per la maggiorazione (nelle misure contestualmente previste) delle indennità dei presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di Palermo, Catania e Messina, prevedendo altresì la possibilità per i comuni medesimi di applicare gli incrementi in misura inferiore ma, in ogni caso, almeno pari al contributo spettante (comma 3);

VISTE:

- la circolare n. 28 del 17 giugno 2022 emessa dallo stesso Dipartimento Regionale, recante: "Aumento indennità amministratori locali - commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- i Decreti Assessoriali n. 260 del 30.6.2023, n. 261 del 4.7.2023, recanti il riparto definitivo della somma da attribuire ai Comuni, a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione degli Amministratori locali, previsto dal comma 51 dell'art. 13 della L.R. 25.5.2022, n. 13, succitata;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 92 del 19 Aprile 2024, della Regione Sicilia Dipartimento delle Autonomie Locali che all'art. 1 testualmente recita: " a parziale modifica del D.A. n. 260 del 30 giugno 2023 (come rettificato con il successivo Decreto n. 261 del 4 Luglio 2023), in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, è approvato in conformità ai criteri definiti dalla Conferenza Regione – Autonomie Locali nella seduta del 13 marzo 2024 – come specificato nella Tabella 6, allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante – il riparto definitivo della somma annua di € 7.000.000,00 da attribuire per il triennio 2024/2026, secondo quanto previsto dal citato comma 2 dell'articolo 26 della L.R. n. 1/2024, ai Comuni a titolo di concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

Visto il Decreto Assessoriale n.321 del 17 giugno 2025 della Regione Sicilia Dipartimento delle Autonomie Locali all'art. 1 testualmente recita "A parziale modifica del D.A. n. 92 del 19 aprile 2024, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modifiche e integrazioni e tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 12 marzo 2025, è approvato - come specificato nella Tabella n. 6, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante - il riparto definitivo della somma annua di 6.000.000,00 di euro da attribuire ai Comuni a titolo di concorso, per l'anno 2025, alla copertura dell'onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e ss.mm.ii. Si fa riserva di provvedere con successivi decreti a determinare gli importi spettanti per gli anni 2026 e 2027";

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
  - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
  - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

- secondo le Rilevazioni ISTAT la popolazione residente nel Comune di San Piero Patti alla data del 31.12.2023/1 Gennaio 2024 è di 2583 abitanti;

CONSIDERATA la tabella n. 6 colonna k allegata al D.A. n. 321/2025 contenente il riparto della somma da attribuire, per l'anno 2025 ai Comuni a titolo di concorso della Regione alla copertura del maggior onere sostenuto per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2023 n. 2, in base alla quale per il Comune di San Piero Patti, in quanto comune con popolazione da 1001 a 3000 abitanti, è disposto un contributo pari a € 3.524,26 annuali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.249 del 28/10/2024 avente ad oggetto: "Adeguamento dell'indennità di funzione degli Amministratori locali. Anno 2024"

VISTO il Documento di sintesi (trasmesso con nota prot. n. 5528 del 26 marzo 2025) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 12 marzo 2025 nel corso della quale, tra l'altro, per il riparto della somma di 6.000 migliaia di euro - destinata, per l'anno 2025, alle finalità del sopra richiamato articolo 2 della L.r. n. 2/2023 e ss.mm.ii - sono stati definiti i medesimi criteri adottati per l'anno 2024;

VISTA la Deliberazione (Rep. n. 235/CSR del 6 dicembre 2012) con la quale, tra l'altro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - con riferimento alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in accordo con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province Autonome - ha confermato l'importo di € 13.800,00 lordo, quale emolumento onnicomprensivo dei Presidenti delle Regioni;

ATTESO CHE l'indennità complessiva del Presidente della Regione è pari a € 13,800,00.

RITENUTO di adeguare l'indennità degli Amministratori locali, parametrando l'indennità del Sindaco al trattamento economico complessivo del Presidente della Regione con riferimento alla fascia demografica fino a 3.000,00 abitanti e pertanto nella misura del 16% di quella prevista per il Presidente della Regione prevista dai commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della L. 234/2021, in base agli importi previsti per detta fascia demografica dalle Tabelle nn.1, 2, 3 e 4 del citato D.A. n.321/2025

VISTO l'art. 1 comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede, per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, un'indennità di funzione di euro 2.208,00 lordi mensili, corrispondente al 16% di quella prevista per i Presidenti di regione;

RICHIAMATO l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L. n. 234/2021;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 13/2022;

Vista la L.R. n. 2/2023;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

## **PROPONE**

### **1) Di dare atto:**

a) che il combinato disposto del comma 51, dell'art. 13 della L.R. 25.05.2022 n. 13 e dell'art. 2 della L.R. n. 2/2023 prevede l'adeguamento dell'indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali, del Presidente del Consiglio comunale parametrando l'indennità del sindaco al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

b) che l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023 prevede il concorso regionale alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento previsto per le indennità di funzione degli amministratori dal comma 51, dell'art. 13 della L.R. 25.05.2022 n. 13 e che il D.A. n. 321/2025 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana dettano le puntuali disposizioni al fine

di fruire ditale contribuzione regionale, in base alle quali per il Comune di San Piero Patti, in quanto comune con popolazione da 1001 a 3000 abitanti, è disposto un contributo pari a € 3.524,26 annuali;

**2) Di adeguare l'indennità degli Amministratori locali, parametrando l'indennità del Sindaco al trattamento economico complessivo del Presidente della Regione con riferimento alla fascia demografica fino a 3.000,00 abitanti e pertanto nella misura del 16% di quella prevista per il Presidente della Regione, prevista dai commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della L. 234/2021, in base agli importi previsti per detta fascia demografica dalle Tabelle nn.1, 2, 3 e 4 del citato D.A. n.321/2025 e precisamente:**


Fascia demografica	Carica	Indennità mensile con incremento del 16% su indennità Presidente Regione di € 13.800,00
Fino a 3000 abitanti	Sindaco (Tabella A D.M. 119/2000; art. 1 co. 54 L. 266/2005; art. 57 quarter , D.L: 124/2019 T a b . 1 D. A. N. 92/2024) 13 mensilità	€ 2.208,00
da 1001 a 3000 abitanti	Vice Sindaco 12 mensilità (parametrata all'indennità del Sindaco) (percentuale 20% D. M. 119/2000; Tabella 2 D.A. n. 92/2024 )	€ 441,6
da 1001 a 3000 abitanti	Assessori e Presidente del Consiglio dodici mensilità (parametrata all'indennità del Sindaco) (percentuale 15% D. M. 119/2000 e L.R. 11/2015 art. 2 co.1 ; Tabella 3 D.A. n. 92/2024)	€ 331,2 (X 4)

**3) Di demandare ai Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Ragioneria per quanto di competenza tutti gli adempimenti consequenziali necessari all'adeguamento dell'indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali, del Presidente del Consiglio comunale, parametrando l'indennità del Sindaco al trattamento economico complessivo del Presidente della Regione con riferimento alla fascia demografica fino a 3.000,00 abitanti e, pertanto, nella misura del 16% di quella prevista per il Presidente della Regione e per ottenere il contributo regionale previsto dalla L.R. n. 2/2023 a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento previsto per le indennità di funzione degli amministratori dal comma 51, dell'art. 13 della L.R. 25.05.2022 n. 13;**

**4) di dare atto che le superiori indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa**

**5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione unanime, stante l'esigenza di presentare nei termini l'istanza di contributo di cui sopra all'Assessorato .**

La Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa Franca Saltafosso



Il Sindaco  
Carmelita Marchello



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la **REGOLARITÀ TECNICA** – esprime parere : **FAVOREVOLE**

Data 30-10-2025

Il Responsabile dell'area Amministrativa  
Dott.ssa Franca Saltafosso

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne **LA REGOLARITÀ CONTABILE** – esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 30.10.2025

Il Responsabile dell'Area Ragioneria  
Dott. Carmelo PINO

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

### ATTESTA

Che la complessiva spesa di E ..... trova copertura finanziaria alla MISSIONE .....  
PROGRAMMA..... TITOLO.....  
CAPITOLO .....del bilancio 2025 ( Imp. Provv. n. \_\_\_\_\_)

Data

Il responsabile dell'Area Ragioneria  
Dott. Carmelo PINO

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

### LA GIUNTA MUNICIPALE


Stante l'urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi,


### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

LA SEDUTA È CHIUSA ALLE ORE 18,24

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Assessore Anziano  


Il Sindaco  


Il Segretario Comunale  


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 31-10-2025

E fino al

L'Addetto

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 31-10-2025

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. Carmelo PINO

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 31-10-2025

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30-10-2025

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91:

Dalla Residenza Municipale .li

Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo PINO

